



# Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore della formazione musicale

del 29 novembre 2016

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009<sup>1</sup> sulla promozione della cultura,

*ordina:*

## Sezione 1: Obiettivo di promozione

### Art. 1

La promozione della formazione musicale ha lo scopo di sostenere i bambini e i giovani nell'acquisizione e nello sviluppo delle loro competenze musicali in ambito extrascolastico.

## Sezione 2: Principi e ambiti di promozione

### Art. 2 Principi

<sup>1</sup> Per i progetti sostenuti in virtù dell'ordinanza del DFI del 25 novembre 2015<sup>2</sup> concernente il regime di promozione 2016–2020 in favore del programma Gioventù e Musica non possono essere richiesti contributi aggiuntivi ai sensi della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

### Art. 3 Ambiti di promozione

Sono erogati contributi a progetti volti a promuovere la formazione musicale dei bambini e dei giovani attraverso la pratica musicale individuale attiva, segnatamente a festival e concorsi nonché a progetti lanciati da formazioni musicali.

RS 442.122

<sup>1</sup> RS 442.1

<sup>2</sup> RS 442.131

### Sezione 3: Requisiti di promozione

#### Art. 4           Requisiti di promozione nel dettaglio

I progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. sono d'interesse nazionale secondo l'articolo 5;
- b. sono duraturi o ricorrenti;
- c. riguardano l'ambito extrascolastico secondo l'articolo 6;
- d. si rivolgono a partecipanti in maggioranza di età inferiore ai 26 anni;
- e. sono tecnicamente fondati;
- f. sono adeguatamente organizzati e finanziati;
- g. si svolgono in Svizzera.

#### Art. 5           Interesse nazionale

<sup>1</sup> Sono d'interesse nazionale i progetti che soddisfano almeno uno dei requisiti seguenti:

- a. riuniscono partecipanti di diverse regioni linguistiche della Svizzera e permettono l'incontro tra le comunità linguistiche e culturali;
- b. si svolgono in più regioni linguistiche della Svizzera.

<sup>2</sup> Se soddisfa solo uno dei requisiti di cui al capoverso 1, il progetto deve inoltre soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- a. essere unico nel suo genere musicale;
- b. avere un irradiazione internazionale.

#### Art. 6           Ambito extrascolastico

<sup>1</sup> I progetti sono considerati extrascolastici se la loro manifestazione principale e la maggioranza delle attività si svolgono al di fuori dell'insegnamento scolastico regolare.

<sup>2</sup> Fa parte dell'insegnamento scolastico regolare anche l'insegnamento di materie facoltative, nella misura in cui esso rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni, delle città e dei Comuni.

### Sezione 4: Criteri di promozione e calcolo dei contributi

#### Art. 7           Criteri di promozione

I progetti vengono valutati secondo i criteri seguenti:

- a. qualità contenutistica e specialistica;
- b. impatto a lungo termine;

- c. risonanza di pubblico, nei media e negli ambienti specializzati;
- d. numero di partecipanti;
- e. costi in rapporto al numero di partecipanti.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della cultura (UFC) provvede a una ripartizione adeguata dei contributi tra i diversi generi musicali.

#### **Art. 8** Calcolo e natura dei contributi

<sup>1</sup> I contributi ammontano al massimo al 30 per cento dei costi e a 150 000 franchi per progetto e anno.

<sup>2</sup> Non sono computabili segnatamente i costi di:

- a. formazioni musicali di accompagnamento i cui componenti sono in maggioranza di età superiore ai 26 anni;
- b. solisti di età superiore ai 26 anni;
- c. incarichi di composizione;
- d. produzione di supporti sonori.

<sup>3</sup> L'attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per il 10 per cento al massimo dei costi complessivi.

<sup>4</sup> I contributi possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.

### **Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni**

#### **Art. 9** Procedura

<sup>1</sup> L'UFC decide circa l'erogazione dei contributi. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.

<sup>2</sup> Le richieste di contributi devono essere inoltrate all'UFC entro il 1° settembre. Le richieste per l'anno 2017 devono essere inoltrate entro il 31 gennaio 2017.

<sup>3</sup> Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

<sup>4</sup> Se un progetto esiste da almeno 10 anni ed è già stato svolto almeno 5 volte, l'UFC può concludere un contratto di prestazioni con il beneficiario dei contributi.

#### **Art. 10** Regola di priorità

È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

**Art. 11** Oneri

I beneficiari di contributi sono tenuti a:

- a. rendere noto il sostegno concesso dall'UFC;
- b. fornire all'UFC tutte le informazioni necessarie concernenti il progetto sostenuto;
- c. comunicare senza indugio all'UFC modifiche sostanziali del progetto sostenuto.

**Sezione 6: Entrata in vigore**

**Art. 12**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

29 novembre 2016

Dipartimento federale dell'interno:  
Alain Berset